

Giovedì 22 maggio 2008

Trattato globale sul divieto delle armi all'uranio

P6_TA(2008)0233

Risoluzione del Parlamento europeo de 22 maggio 2008 sulle armi all'uranio (impoverito) e sul loro effetto sulla salute umana e sull'ambiente — verso un divieto globale dell'uso di queste armi

(2009/C 279 E/18)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sugli effetti dannosi dell'uso dell'uranio (compreso il cosiddetto uranio impoverito) nelle armi convenzionali,
 - visto il discorso pronunciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in tempo di guerra e di conflitto armato (6 novembre 2002),
 - vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/62/30, approvata il 5 dicembre 2007, in cui si sottolineavano le gravi preoccupazioni per la salute suscitate dall'uso di armi all'uranio impoverito,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che l'uranio (impoverito) è stato ampiamente utilizzato nelle guerre moderne sia come munizione contro bersagli corazzati in ambiente rurale e urbano sia come protezione blindata contro attacchi missilistici e di artiglieria,
- B. considerando che, fin da quando l'uranio impoverito è stato utilizzato dalle forze alleate nella prima guerra contro l'Iraq, sono emerse gravi preoccupazioni circa la tossicità radiologica e chimica delle fini particelle di uranio rilasciate in seguito all'impatto di tali armi contro bersagli corazzati; considerando che sono stati espressi timori anche in merito alla contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di ordigni inesplosi che hanno mancato l'obiettivo, come pure in merito alle implicazioni per le popolazioni civili,
- C. considerando che, sebbene la ricerca scientifica non sia stata finora in grado di fornire prove conclusive di tale nocività, esistono numerose testimonianze sugli effetti dannosi e spesso letali sia per il personale militare che per i civili,
- D. considerando che negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella comprensione dei rischi per l'ambiente e la salute connessi all'uranio impoverito e che è ormai giunto il momento di adeguare gli standard militari internazionali a questi progressi,
- E. considerando che l'uso dell'uranio impoverito nei conflitti bellici è contrario alle norme e ai principi basilari sanciti dal diritto internazionale, umanitario e ambientale scritto e consuetudinario;
1. esorta gli Stati membri ad aderire al paragrafo 1 della summenzionata risoluzione delle Nazioni Unite e a presentare una relazione con le loro opinioni sugli effetti dell'uso di armi e di munizioni contenenti uranio impoverito;
 2. raccomanda che l'Alto rappresentante dell'Unione europea includa nella prossima versione rivista della strategia europea in materia di sicurezza l'esigenza di studiare in modo appropriato l'utilità futura delle munizioni non guidate nonché delle bombe a grappolo, delle mine e di altre armi ad effetto indiscriminato quali le armi all'uranio impoverito;
 3. chiede al Consiglio e alla Commissione di commissionare studi scientifici sull'uso dell'uranio impoverito in tutte le regioni in cui è stato dispiegato personale militare e civile europeo ed internazionale;

Giovedì 22 maggio 2008

4. esorta gli Stati membri, nell'ambito delle operazioni future, a non utilizzare armi all'uranio impoverito nelle operazioni di politica europea di sicurezza e difesa e a non dispiegare personale militare e civile nelle regioni in cui non può esservi alcuna garanzia che l'uranio impoverito non sia stato o non sarà utilizzato;
5. sollecita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a fornire al loro personale militare e civile in missione, come pure alle loro organizzazioni professionali, informazioni complete sulla probabilità che l'uranio impoverito sia stato o possa essere utilizzato nella regione in cui operano, nonché ad adottare sufficienti misure di protezione;
6. invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a redigere un inventario ambientale delle zone contaminate dall'uranio impoverito (inclusi i poligoni per i test) e a fornire tutto l'appoggio possibile — incluso il sostegno finanziario — a progetti che potrebbero assistere le vittime e i loro familiari nonché ad operazioni di pulizia delle zone interessate qualora sia confermato l'effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente;
7. rinnova fermamente il suo appello agli Stati membri e ai paesi membri della NATO ad imporre una moratoria sull'uso di armi all'uranio impoverito e a raddoppiare gli sforzi tesi ad un divieto globale nonché a cessare sistematicamente la produzione e l'acquisto di questo tipo di armi;
8. invita gli Stati membri e il Consiglio ad assumere un ruolo guida — tramite le Nazioni Unite o attraverso una «coalizione delle persone di buona volontà» — per giungere all'elaborazione di un trattato internazionale che introduca un divieto sullo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento, la sperimentazione e l'uso di armi all'uranio, nonché la distruzione o il riciclaggio delle riserve esistenti, nel caso in cui esistano prove scientifiche conclusive del danno causato da tali armi;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla NATO e all'Assemblea parlamentare della NATO, alle Nazioni Unite e al Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, all'Organizzazione europea delle associazioni di militari, al Comitato internazionale della Croce rossa e all'Organizzazione mondiale della sanità.

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

P6_TA(2008)0234

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sulla proposta di regolamento della Commissione che stabilisce metodi di prova a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(2009/C 279 E/19)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13,
- vista la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce metodi di prova a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (CMT(2007)1792/7) (in prosieguo, la proposta di regolamento della Commissione),
- visto il parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento REACH,

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Versione rettificata in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).